

**FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIE INTERNAZIONALI
PER CLIENTI NON CONSUMATORI
Aggiornato al 20/01/2021**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia,

all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportate gli estremi di detta iscrizione	

CHE COSA SONO LE GARANZIE INTERNAZIONALI

Le **Garanzie Internazionali** sono forme di Garanzia autonoma bancaria, dirette a facilitare le transazioni commerciali e/o finanziarie con l’estero, con le quali la Banca, si impegna, per un tempo limitato, a pagare ad un soggetto creditore (Beneficiario) un determinato importo, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal proprio Cliente (Richiedente).

Tale garanzia si configura come un contratto autonomo rispetto all’obbligazione principale assunta dal Cliente nei confronti del Beneficiario e, pertanto, la Banca sarà tenuta al pagamento a semplice richiesta di quest’ultimo, senza possibilità di opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale; il pagamento avverrà a fronte della presentazione di una richiesta conforme, ovvero una richiesta di pagamento conforme ai termini e alle condizioni riportati nella garanzia, nonché alle Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta (*Uniform Rules for Demand Guarantees -URDG*) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi - “ICC” (URDG revisione 2010, Pubblicazione ICC N. 758).

Su richiesta delle parti, le Garanzie Internazionali possono essere assoggettate alla legge italiana oppure alla legge del paese del Beneficiario o di un Paese terzo, e indicare un foro giuridico, per la risoluzione delle controversie, domestico o estero.

Le Garanzie Internazionali possono essere:

- **passive**, quelle emesse dalla Banca per ordine e conto del Cliente;
- **attive**, quelle emesse da banca estera a favore del Cliente;
- **dirette**: nel caso in cui la banca emittente garantisce direttamente il Beneficiario;
- **indirette (controgaranzia)**: nel caso in cui la banca emittente non assuma un impegno diretto nei confronti del Beneficiario, bensì nei confronti di una banca presso cui opera il Beneficiario normalmente residente nel Paese in cui egli opera. In caso di inadempimento da parte del Richiedente, la garanzia sarà eseguita dalla banca del Beneficiario, la quale contestualmente ripeterà la richiesta alla banca emittente (contro-garante).

La **Stand-by Letter of credit** (denominata anche **SBLC**) è una forma di garanzia di pagamento che la Banca rilascia al Beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione nel caso in cui il debitore non abbia onorato l'impegno assunto. Essa può essere regolata, a seconda della scelta effettuata dall'Ordinante, da diverse regole della Camera di Commercio Internazionale di Parigi - "ICC": le citate URDG Pubblicazione ICC N. 758 oppure le NUU Pubblicazione ICC N. 600 e le ISP98 Pubblicazione ICC N. 590 (vedi foglio informativo "Crediti Documentari e Stand-by Letter of credit import/export"). D'ora in poi in questo documento verrà utilizzato il termine "Garanzia" o "Garanzie internazionali" con riferimento sia alle Garanzie, che alle SBLC.

In caso di emissione o rilascio di Garanzie Internazionali (passive) da parte della Banca, su espressa richiesta del proprio Cliente (Richiedente), la Banca concede una apposita e specifica linea di affidamento. Il rilascio della garanzia può essere subordinato alla costituzione di ulteriori garanzie da parte del Cliente Richiedente (Collaterale).

In caso di ricezione di Garanzie Internazionali emesse a favore del Beneficiario Cliente (attive), la Banca, nella veste di Avvisante, procede ad avvisare la garanzia al beneficiario o la relativa Modifica secondo quanto di volta in volta previsto dalle Norme Uniformi ICC.

Le più comuni forme di Garanzie Internazionali sono:

- la garanzia dell'offerta/partecipazione a gare (**Bid Bond**): trattasi di una garanzia che tutela il committente di una gara di appalto internazionale nell'eventualità in cui il partecipante che si sia aggiudicato l'appalto (l'ordinante o il mandante della garanzia), non adempia alle obbligazioni assunte (ossia non rispetti gli obblighi previsti dal capitolato di gara, inclusa la firma del contratto, ecc.);
- la garanzia di rimborso/restituzione del pagamento anticipato/dell'acconto (**Advance Payment Bond o Down Payment Bond**): trattasi di una garanzia che tutela il compratore di merci e/o servizi nell'eventualità in cui il venditore (l'ordinante o il mandante della garanzia) che ha ricevuto un pagamento anticipato, non effettui la prestazione contrattualizzata, mediante il rimborso parziale o totale del pagamento;
- la garanzia di buona esecuzione degli obblighi contrattuali, inclusa l'esecuzione fornitura e/o contratto (**Performance Bond**): trattasi di una garanzia che tutela il compratore dall'eventuale incompleto o errato o completo non adempimento degli obblighi contrattuali, sia immediati che futuri, concordati con la controparte, ovvero l'ordinante della garanzia;
- la garanzia di pagamento fornitura (**Payment Bond**): trattasi di una garanzia che tutela il fornitore di merci e/o servizi nell'eventualità in cui l'acquirente (l'ordinante o il mandante della garanzia) non effettui il pagamento della prestazione;
- la garanzia di rimborso facilitazioni di credito (**Overdraft Facility Bond**): trattasi di una garanzia che interviene qualora un Cliente della Banca avesse la necessità di far accordare ad una sua partecipata all'estero un finanziamento o una linea di credito da parte di una banca del Paese estero. Quest'ultima infatti potrebbe chiedere una garanzia per il rimborso della facilitazione di credito accordata;
- la garanzia di manutenzione (**Maintenance Bond**): trattasi di una garanzia che tutela il committente per i difetti "non apparenti" emersi dopo la chiusura del cantiere e non rilevati al momento dell'accettazione provvisoria;
- la garanzia per il pagamento dei Diritti Doganali (**Customs Bond**): trattasi di una garanzia che tutela l'autorità doganale di un Paese dall'eventuale mancato pagamento dei relativi dazi doganali, nel caso non avvenga la riesportazione delle macchine e/o beni importati temporaneamente per l'esecuzione di opere e/o cantieri.

Il prodotto "Garanzie Internazionali" è subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca intestato al Cliente. Per maggiori informazioni il Cliente può consultare i Fogli Informativi del Conto Corrente Ifis Impresa e del Conto Corrente in Divisa Estera disponibili presso le filiali e sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- in caso di pagamento della Garanzia dalla Banca, il Cliente (Richiedente) è tenuto alla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione; tale restituzione avviene di norma mediante l'addebito sul conto corrente intestato al Cliente presso la Banca dell'importo garantito nel caso di escussione della fideiussione da parte del Beneficiario;
- se la Garanzia è espressa in valuta estera può individuarsi in capo al Richiedente un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per l'operazione rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente;

- la facoltà della Banca di richiedere al Cliente Richiedente eventuali garanzie integrative, ivi compresa la costituzione di un deposito vincolato per importo pari a quello della garanzia richiesta, nonché la facoltà della Banca di addebitare il conto corrente del Cliente, in qualsiasi momento per importo pari al valore della garanzia, anche allo scoperto;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e normative;
- il rischio a carico del Cliente conseguente all'assoggettamento della Garanzia Internazionale a norme di legge estere e/o foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), sia nel caso in cui la garanzia sia emessa in forma "diretta" dalla Banca a favore del beneficiario estero, sia quando è emessa in forma "indiretta" con la quale la Banca incarica una Banca corrispondente estera di emettere la garanzia a favore di un beneficiario estero. A tale rischio deve essere ricompreso anche l'eventuale incremento di costi legati ad eventuali "spese di giustizia" da espletarsi sulla piazza del Beneficiario estero della garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<u>COMMISSIONI E SPESE GENERALI DA APPLICARSI A TUTTE LE OPERAZIONI SOTTO DESCRITTE</u>	
Invio comunicazioni periodiche relative agli obblighi di trasparenza (es. Documento di sintesi di fine anno) e comunicazione variazione delle condizioni	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 0,00
Invio di comunicazioni ulteriori o più frequenti, o con strumenti diversi, ove consentite	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 1,50
Spese per trasmissione documenti a mezzo posta/ corriere	EUR 100,00
Spese per richiesta d'esito	EUR 20,00
Spese per solleciti	EUR 20,00
Cambio (Tasso di cambio)	il tasso di cambio applicato alla negoziazione (acquisto o vendita), della divisa estera, eseguita alla quotazione "denaro al durante", al momento dell'esecuzione dell'operazione di cambio (per brevità anche "cambio del momento"). Il cambio applicato può essere consultato presso i principali infoprovider finanziari.
Spese vive reclamate	Rimborso spese sostenute

GARANZIE EMESSE/PASSIVE	
Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione	
Commissione emissione	0,4350% per ogni mese o frazione di mese di durata della garanzia, con un minimo di EUR 80,00 da percepire all'atto dell'emissione
Tasso di mora debitore nominale annuo sulle somme dovute	Pari al tasso di mora debitore annuo indicato nel Documento di Sintesi del rapporto di Conto Corrente
Divisore calcolo interessi	Anno civile/ Anno Commerciale
Diritti di segreteria in ogni caso ed in aggiunta alle commissioni, non ripetibili all'eventuale rinnovo	EUR 30,00
GARANZIA PER RITIRO DI MERCI SENZA LA CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO:	
Commissione emissione (Applicata per ogni mese o frazione di mese di durata della garanzia)	0,85% da percepire all'atto dell'emissione

Modifica garanzia	
Commissione per modifica di importo e/o validità della Garanzia	0,435% per ogni mese o frazione di mese di durata della garanzia con un minimo di EUR 50,00 da percepire all'atto della modifica
Spese per altre modifiche	EUR 50,00
Pagamento in caso di escussione	
Valuta addebito	Giorno dell'operazione
Commissione di intervento per escussione (anche parziale) sull'importo pagato, applicata al momento del pagamento, per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/spazio Europeo	0,20% dell'importo con un minimo di EUR 50,00
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00

GARANZIE RICEVUTE/ATTIVE	
Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione	
Commissioni di intervento, applicata al momento del pagamento, per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/spazio europeo	0,20% dell'importo della garanzia ricevuta, con un minimo di EUR 3,00
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00
Spese per diritto di Notifica senza assunzione di impegno da parte della banca	EUR 50,00
Commissione di assunzione di impegno della banca sulla garanzia ricevuta, che potrà intervenire a suo insindacabile giudizio	Importo variabile in funzione del "rischio paese" e del "rischio banca". Da concordarsi di volta in volta con un minimo di EUR 100,00
Commissione di modifica di importo e/o validità della garanzia ricevuta dalla banca, che potrà intervenire a suo insindacabile giudizio	Importo variabile in funzione del "rischio paese" e del "rischio banca". Da concordarsi di volta in volta con un minimo di EUR 100,00
Spese per altre modifiche	EUR 50,00

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso dal contratto

In relazione a peculiarità delle Garanzie Internazionali, che per loro natura sono autonome, astratte, irrevocabili ed inderogabili, e rilasciate a tempo determinato, il recesso dalla Garanzia non è previsto, a meno che non si raggiunga l'accordo di tutte le parti interessate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, i tempi di chiusura coincideranno con l'estinguersi delle obbligazioni nate in relazione all'operazione di garanzia, con particolare attenzione alle normative estere alle quali le Garanzie potrebbero essere assoggettate di volta in volta, o alle regolamentazioni internazionali applicabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ICC URDG alle quali eventualmente l'operazione è assoggettata).

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 Giornate Operative.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

Per la grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei Servizi di Pagamento.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Garanzia autonoma bancaria	È una tipologia di garanzia indipendente rispetto al contratto sottostante da cui trae origine, in forza della quale il beneficiario potrà farsi pagare dalla Banca a prima e semplice richiesta scritta e senza eccezioni.
Avviso/Notifica	Trattasi dell'atto di avviso di una Garanzia con il quale una banca, assume il solo impegno di aver controllato che la Garanzia che sta avvisando è realmente stata emessa dalla Banca emittente.
Avvisante	È il soggetto che avvisa la garanzia a richiesta del garante
Banca corrispondente	Trattasi di una banca che ha relazioni con altre banche.
Banca emittente	Trattasi della banca che emette la garanzia su richiesta del Richiedente o per proprio conto.
Beneficiario	Trattasi del soggetto a favore del quale viene emessa una garanzia.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Nell'ambito delle garanzie internazionali a prima richiesta, la ICC ha elaborato delle regole "Norme Uniformi", aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le URDG Pubblicazione n. 758, Rev 2010).

Collaterale	Si tratta di una garanzia nella forma di deposito vincolato in contanti ovvero altri titoli o beni di semplice conversione in contanti a copertura di una linea di credito per cassa o per firma accordata oppure di uno specifico utilizzo della stessa (ad es. per emissione di garanzia, di credito documentario o documentario import).
Commissione di intervento/ intervento per escussione	È la commissione per la negoziazione dell'Euro in altra divisa e viceversa.
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
Modifica	Trattasi dell'azione di modifica di termini e condizioni di una garanzia. Tale modifica, per essere operativa, deve essere accettata da tutti i Soggetti in ogni modo interessati/coinvolti nella garanzia.
Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta (Uniform Rules for Demand Guarantees URDG)	Le Norme codificate dalla ICC nella Pubblicazione ICC URDG N. 758, con riferimento alle operazioni internazionali di Garanzia a prima richiesta.
Norme ed Usi Uniformi relativi alle Stand-by Letter of credit - SBLC	Le Norme codificate dalla ICC nella Pubblicazione ICC ISP98 N. 590 con riferimento alle Stand-by letter of credit – SBLC.
Richiedente	Trattasi del soggetto che dà istruzioni di emettere la Garanzia e che è tenuto a fornire la provvista al garante.
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	È una spesa che si riferisce ai maggiori oneri per i rimborsi in divisa USD.
Stand-by Letter of Credit	Trattasi di una forma di garanzia di pagamento che la banca rilascia al Beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione nel caso in cui il debitore non abbia onorato l'impegno assunto. A differenza del Credito Documentario, che è uno strumento di pagamento (la transazione alla quale si riferiscono i documenti presentati è onorata dal credito), la SBLC è una garanzia. Se il debitore non paga per le vie ordinarie (esempio con bonifico) il Beneficiario attivando la SBLC riceverà il pagamento dalla Banca emittente.

Venezia – Mestre, 20/01/2021